SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1872)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1986 — degli articoli 1, 3 (parte) e 4 (V. *Stampato Camera n.* **3702-ter**)

DEL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

« *Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, nonchè concessione di un contributo straordinario, per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi, a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America* »

(V. *Stampato Camera n.* **3702**)

approvato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 giugno 1986

Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Tempo libero*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, che ricorre il 2 giugno 1986, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1986.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle celebrazioni, mediante aperture di credito, a favore di un funzionario delegato, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture, le prestazioni di opere e di servizi, nonchè gli incarichi di studio sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato annualmente, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro — Ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Le eventuali economie risultanti alla fine dell'anno 1986 sono versate in apposito conto corrente da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo, in tutto o in parte, allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le residue esigenze di cui alla presente legge, con decreti del Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.